

**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/1086 DEL CONSIGLIO****del 30 luglio 2018****che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.
- (2) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2015/1333, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato II e all'allegato IV di tale decisione.
- (3) Il Consiglio ha concluso che una persona non dovrebbe essere più mantenuta nell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato II e all'allegato IV della decisione (PESC) 2015/1333.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato II e l'allegato IV della decisione (PESC) 2015/1333 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

G. BLÜMEL

---

<sup>(1)</sup> GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

## ALLEGATO

1. Nella decisione (PESC) 2015/1333, allegato II, «Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 8, paragrafo 2», sezione «A. Persone», la voce n. 3 (relativa a ASHKAL, Omar) è soppressa e le voci rimanenti sono rinumerate opportunamente.
  2. Nella decisione (PESC) 2015/1333, allegato IV, «Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 9, paragrafo 2», sezione «A. Persone», la voce n. 3 (relativa a ASHKAL, Omar) è soppressa e le voci rimanenti sono rinumerate opportunamente.
-